

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-617 del 05/02/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3648/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014 intestata a ALPI S.P.A. per lo stabilimento denominato LINTECO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno sito in Modigliana, Via Provinciale Faentina n. 38.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-658 del 05/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3648/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014 intestata a ALPI S.p.A. per lo stabilimento denominato LINTECO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno sito in Modigliana, Via Provinciale Faentina n. 38.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3648 del 02/12/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.p.A. con sede legale in Modigliana, Via della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 5395 del 01/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LINTECO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Via Provinciale Faentina n. 38.”*, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 23/12/2014 con Atto Prot. Com. le 9385, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO B “SCARICO REFLUI INDUSTRIALI”, l'autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Romagna Forlivese - Unione Montana in data 05/04/2023, assunta al Prot. Unione 7548 e da Arpae al PG/2023/61491, da **ALPI S.p.A.** per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 09/05/2023 Prot. Unione 10005, acquisita da Arpae al PG/2023/82020, formulata dal SUAP ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Visto a seguito di richiesta da parte della ditta in data 08/06/2023 con nota Prot. Unione 12137, acquisita da Arpae al PG/2023/100349, il SUAP ha concesso proroga per la presentazione delle integrazioni fino al 10/10/2023;

Atteso che in data 09/10/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 22175 e da Arpae al PG/2023/172783;

Dato atto che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 643 del 16/01/2024, acquisita al PG/2024/8302, la Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, Edilizia ed Ambiente del Comune di Modigliana ha espresso il seguente parere: *“(…) VISTA la dichiarazione del Tecnico in merito all'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo relativamente all'impatto acustico; PRESO ATTO di quanto sopra dichiarato dal Tecnico; Si conferma il parere favorevole sotto il profilo acustico.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 01/02/2024, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3648 del 02/12/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.P.A. con sede legale in Modigliana, Via della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 5395 del 01/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LINTECO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Via Provinciale Faentina n. 38.”*, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 23/12/2014 con Atto Prot. Com. le 9385, come successivamente aggiornata, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3648 del 02/12/2014 Prot. Prov.le 110368 del 03/12/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.P.A. con sede legale in Modigliana, Via della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 5395 del 01/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LINTECO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Via Provinciale Faentina n. 38.”*, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 23/12/2014 con Atto Prot. Com. le 9385, come successivamente aggiornata, **sostituendo**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3648 del 02/12/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3648 del 02/12/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Romagna Forlivese - Unione Montana per il rilascio alla ditta e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, all'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione Romagna Forlivese - Unione Montana ed al Comune di Modigliana per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3648 del 02/12/14 prot. n. 110368/14 del 03/12/14, rilasciata dal Comune di Modigliana in data 23/12/14 prot. n. 9385, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione n. 3231 del 26/11/2015 prot. n. 100941/15 del 26/11/2015, rilasciata dalla Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana in data 11/12/15 prot. n. 36265;
- determinazione n. DET-AMB-2016-3254 del 12/09/2016, rilasciata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana con nota del 14/09/2016 prot. n. 35674;
- determinazione n. DET-AMB-2016-5203 del 22/12/2016, rilasciata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana con nota del 02/02/2017 prot. n. 4509;
- determinazione n. DET-AMB-2018-5620 del 31/10/2018, rilasciata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana con nota del 15/11/2018 prot. n. 40230.

Il succitato Allegato A alla determinazione di aggiornamento n. DET-AMB-2018-5620 del 31/10/2018 conteneva la seguente prescrizione, che riprendeva un obbligo di legge:

6. *Per gli impianti termici ad uso produttivo alimentati a metano di cui alle emissioni N. 20 e 21, che si configurano come medi impianti di combustione esistenti, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*

In data 20/12/2022, acquisita al prot. PG/2022/208897 del 21/12/2022, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale inerente l'adeguamento, ai sensi del comma 6. dell'art. 273-bis "Medi impianti di combustione" del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, della emissione E20, obbligo di legge ricordato dalla prescrizione n. 6 sopra riportata.

Con nota del 10/02/2023 PG/2023/25224 è stato comunicato alla ditta che la comunicazione di cui sopra risultava "...improcedibile, in quanto il sopracitato Decreto all'art. 273-bis comma 6. stabilisce esplicitamente che venga presentata una "domanda autorizzativa" e non una comunicazione. Per quanto sopra esposto entro 60 giorni dal ricevimento della presente, Codesta Ditta dovrà presentare, per ciascuno dei due stabilimenti in oggetto, domanda di modifica sostanziale di AUA ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'art. 273-bis per i medi impianti di combustione esistenti". Nella medesima nota si precisava che "....con la trasmissione della comunicazione del 20/12/2022 Codesta Ditta ha rispettato la scadenza del 31/12/2022 prevista dall'art. 273-bis comma 5. D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ferma restando la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA sopra richiesta".

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, la modifica sostanziale in oggetto riguarda complessivamente quanto di seguito indicato:

- adeguamento della emissione E20 "Centrale termica (9,3 MW, a metano)" ai sensi di quanto previsto ai commi 5. e 6. dell'art. 273-bis "Medi impianti di combustione" del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- installazione di una nuova cabina per la verniciatura di campioni, i cui effluenti saranno captati,

aspirati e convogliati nel post-combustore di cui alla emissione E1 "Post combustore tif a servizio reparto verniciatura", i parametri autorizzati (portata, durata e altezza) non subiranno modifiche rispetto alla precedente autorizzazione;

- ridenominazione della emissione E19 "Aspirazione locale distillazione acetone locale lavaggio teste velatrici", che diventerà "Aspirazione locale lavaggio teste velatrici" senza ulteriori modifiche alle attività ad essa collegate e ai parametri autorizzati (portata, durata, altezza);
- eliminazione della emissione E24 "Centrale termica riscaldamento ex uffici, locale mensa e abitazione custode (116 kW, a gasolio)".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/76278 del 03/05/2023, aggiornata in data 16/10/2023 PG/2023/175329, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2023/76273 del 03/05/2023, aggiornata in data 16/10/2023 PG/2023/175337, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353, dal momento che nei cicli produttivi che generano emissioni in atmosfera viene utilizzata una miscela classificata di cui all'art. 271 comma 7-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (H350 in relazione al contenuto di formaldeide).

Con nota prot. n. 2023/0310044/P del 24/11/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/200127 del 24/11/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì ha espresso il parere di seguito riportato:

"In relazione alla richiesta di parere per la pratica di cui all'oggetto pervenuta in data 16/10/2023 ns. prot. 2023/0272678/A, valutata la documentazione agli atti, acquisito il parere del Servizio PSAL il quale ritiene che, trattandosi di una procedura di autorizzazione ambientale, sulla pratica in oggetto non vi siano profili di competenza UOPSAL, premesso che trattasi di industria insalubre di seconda classe c.5 ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 senza recettori sensibili nelle immediate vicinanze, tenuto conto di quanto dichiarato dalla ditta secondo cui la modifica E1- Post combustore TIF a servizio reparto verniciatura "non comporterà una modifica della portata attualmente autorizzata né una variazione percepibile della qualità e quantità degli inquinanti emessi" per quanto di specifica competenza della U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime parere favorevole".

Con nota prot. n. PG/2024/0015972 del 26/01/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni di seguito riportate:

"... omissis ...

SOSTANZE PERICOLOSE comma 7 bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06

Sostanza	Frase di rischio	Sostanza/e pericolose che determinano la classificazione	Stabilimento/reparto	Prescrizione

Catalizzatore per ACR	H361	Toluene	Linteco/Verniciatura	
CTH46 - CATALIZZATORE PER PU	H361	Toluene	Linteco/Verniciatura	
F.FINITURA ACR TRASP 3GL	H361d	Toluene	Linteco/verniciatura	
FONDO ACR TRASP. FPU32TRS04	H361	Toluene	Linteco/verniciatura	
Fondo-Finitura ACR Nero	H361	Toluene	Linteco/verniciatura	
ISOLANTE PER PRECOMPOSTO	H361	Toluene	Linteco/verniciatura	
JO-03C479/-----FINITURA ACRILICA UNIFORMANTE PROTETTIVA	H361	Toluene	Linteco/verniciatura	
Colla Rot Teufel 135 RP1	H350	formaldeide	Linteco	

In relazione alle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, l'azienda riporta che nello stabilimento Alpi/Linteco non sono presenti sostanze riconducibili all'applicazione del comma 7 bis dell'articolo 271 del DLgs 152/06 ad esclusione della colla ureica ROT TEUFEL 135 RP1 contenente formaldeide e classificata con frase di rischio H350 (pag 19-20 dell'istanza iniziale (scheda C).

La norma all'art 271 comma 7 bis. prevede la limitazione del consumo nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e la sostituzione non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

L'azienda dichiara il suo impegno per la ricerca di nuove materie prime meno pericolose ma che al momento non è possibile ancora eseguire la sostituzione di dette sostanze.

A parere dello scrivente, malgrado il basso tenore di formaldeide di alcune colle ureiche (formaldeide <0.1%) non classificate H350 ma contenenti formaldeide, a causa dell'alto consumo di alcune di queste materie prime può determinare comunque un contributo al flusso di massa della formaldeide.

Emissioni Nuove o modificate: riferimenti normativi e limiti

- **Modifica E1 – Post combustore TIF a servizio reparto verniciatura:** La modifica consiste nel collegamento di una nuova utenza derivante dalla nuova cabina di verniciatura campioni. L'azienda dichiara che l'aggiunta non comporterà una modifica della portata attualmente autorizzata né una variazione percepibile della qualità e quantità degli inquinanti emessi... Vista l'esiguità dei consumi di vernice rispetto a totale afferente all'emissione E1, non si rilevano elementi ostativi e si mantengono le prescrizioni e limiti di emissione precedentemente fissati.

Medi impianti di combustione

L'impianto termico (caldaia a metano) E20, ha la funzione di produrre calore di processo per la pressa multivano (laminazione). - ed è caratterizzata da una potenzialità termica di 9.3 MWt, quindi rientra nella classificazione dei Medi impianti di combustione alimentati a combustibili gassosi.

Con riferimento ai criteri Criaer, per gli impianti termici a metano si può fare riferimento al punto 4.12.22 - produzione di calore, energia o vapore in impianti termici inseriti in un ciclo produttivo aventi potenzialità termica inferiore a 50 mw e alimentati con combustibili gassosi (gas metano e gas naturale)

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA

(mg/m³)

Materiale particellare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

In relazione agli allegati del DLgs 152/06 , si riporta la tabella dei limiti di cui punto 1.3 alla parte 3 (valori di emissione per specifiche tipologie di impianti) dell'allegato 1 degli allegati alla parte V

1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW.

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
polveri	5 mg/Nm3 [1] [2]
ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm3 [2] [3]
ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm3 [4]
[1] 15-20 mg/Nm3 se il combustibile utilizzato é gas da altoforno.	
[2] Il valore limite di emissione si considera rispettato se é utilizzato come combustibile metano o GPL.	
[3] 1700 mg/Nm3 se il combustibile utilizzato é gas da forno a coke; 800 mg/Nm3 se il combustibile utilizzato é gas da forno a coke e gas da altoforno (o di acciaieria).	
[4] Se il combustibile utilizzato é un gas di processo contenente composti dell'azoto non si applica un valore limite; le emissioni devono comunque essere ridotte per quanto possibile.	

In base al dettato del DLgs 152/06, in considerazione dell'alimentazione a metano, risulta applicabile esclusivamente il limite per gli ossidi di azoto di 350 mg/Nmc.

Si precisa che:

a norma dell'art. 273 bis, comma 3 " L'istruttoria autorizzativa prevista all'articolo 271, comma 5, e all'articolo 272, comma 2, individua, per i medi impianti di combustione, valori limite di emissione e prescrizioni di esercizio non meno restrittivi rispetto ai pertinenti valori e prescrizioni previsti agli allegati I e V alla Parte Quinta e dalle normative e dai piani regionali di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, e rispetto a quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo".

A norma dell'articolo 273 bis comma 5, "a partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4."

Pertanto i limiti da applicare dal 1 gennaio 2025 o dal 1 gennaio 2030 a seconda della potenza termica per i "Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5) sono i seguenti.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 5	> 5
polveri	5 mg/Nm ³ [1] [4]	5 mg/Nm ³ [1] [4]
ossidi di azoto (NO ₂)	250 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³ [2]
ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³ [3] [4]	35 mg/Nm ³ [3] [4]
[1] 15-20 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas da altoforno. [2] 200 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas naturale. [3] 400 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica. [4] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.		

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%".

I nuovi limiti comportano una riduzione del limite degli ossidi di Azoto da 350 mg/Nmc (autorizzazione vigente) a 200 mg/Nmc come da indicazioni della tabella relativa ad impianti con potenzialità termica maggiore di 5 MWt alimentati a gas naturale.

I limiti attuali possono rimanere in vigore fino al 31/12/2029; l'azienda dichiara che detti limiti sono già rispettati.

Pertanto si possono modificare anche le tabelle relative ai limiti di emissione delle emissioni di cui sopra senza attendere la scadenza.

Inoltre, In base alla legislazione vigente questi impianti devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, della strumentazione prevista all'art. 294 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m. (Sistema Controllo Combustione) che recita;

1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1.

Dal dettato normativo, pertanto, si evince che il Sistema di Controllo della Combustione è un sistema automatizzato che ottimizza la combustione in funzione di parametri misurati in continuo ed in particolare del tenore di O₂ libero e dei dati di portata di combustibile e comburente (aria) provvedendo alla variazione del secondo a seconda delle condizioni di combustione.

La ditta ha dichiarato che i gruppi termici, non possono tecnicamente essere dotati di SCC come previsto dal comma 3 dell'art. 294 del DLgs 151/06 ma che potrebbero essere dotate di sistemi di misura dei parametri di combustione (O₂, CO e temperatura).

Si prescrive pertanto l'installazione dei sistemi di monitoraggio di O₂, CO e temperatura e si richiede alla SAC la valutazione della cogenza dell'installazione di impianti termici dotati di SCC come previsto dall'articolo 294 comma 1 del DLgs 152/06. A parere dello scrivente l'interpretazione dell'articolo stesso non pare dare indicazioni nel merito della sostituzione degli impianti termici non dotabili di SCC.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati".

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissione E20:
 - tenuto conto che trattasi di un medio impianto di combustione avente potenza termica nominale superiore a 5 MW, ai sensi di quanto previsto al comma 5. dell'art. 273-bis della parte Quinta del D.lgs. 152/06 l'adeguamento del valore limite per l'inquinante "Ossidi di Azoto (espressi come NO₂)" sarà vigente a partire dal 01/01/2025;
 - in merito al SCC - Sistema di Controllo della Combustione conforme a quanto richiesto all'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la Ditta ritiene che l'installazione di tale sistema possa essere completata entro il 31/03/2024; ritenuto di accogliere quanto proposto dalla Ditta, indicando un margine di tempo superiore per l'installazione, si stabilisce di indicare la seguente prescrizione:
 - Entro il 31/05/2024 dovrà essere installato e funzionante un SCC - Sistema di Controllo della Combustione conforme a quanto richiesto all'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i. All'atto della messa in funzione del SCC dovrà essere inviata una comunicazione tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), comprensiva della documentazione tecnica inerente il sistema di controllo prescelto;
 - si ritiene di adeguare il valore di portata alla luce delle valutazioni espresse dalla ditta nella documentazione integrativa, ovvero ad un valore pari a 17.000 Nmc/h;
- emissione E21:
 - tenuto conto che trattasi di un medio impianto di combustione avente potenza termica nominale inferiore a 5 MW, ai sensi di quanto previsto al comma 5. dell'art. 273-bis della parte Quinta del D.lgs. 152/06 l'adeguamento del valore limite per l'inquinante "Ossidi di Azoto (espressi come NO₂)" sarà vigente a partire dal 01/01/2030, previa presentazione di apposita istanza di adeguamento entro il 01/01/2028; si stabilisce, pertanto, di indicare la seguente prescrizione:
 - per l'impianto termico ad uso produttivo alimentato a metano di cui all'emissione E21, che si configura come medio impianto di combustione esistente, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ossia entro il 01/01/2028;
 - nella precedente autorizzazione non era stato prescritto l'obbligo di monitoraggio annuale, in analogia a quanto previsto dalla D.G.R. 2239/09 e s.m.i punto 4.34 per l'autorizzazione di carattere generale degli impianti termici civili; tenuto conto che la vigente normativa inquadra l'impianto quale "medio impianto di combustione", alla luce della nuova disciplina autorizzatoria introdotta dal D.lgs. 183/17 in modifica della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Il Dlgs 152/06, evidenziato che tale disciplina autorizzatoria non è stata ad oggi ancora recepita dalla normativa regionale, si ritiene di stabilire l'obbligo di monitoraggio periodico della emissione. Tenuto conto, appunto, che non sono stati effettuati monitoraggi della emissione, si stabilisce che il primo monitoraggio dovrà essere effettuato entro 120 giorni dal rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione;
- in relazione alle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all'inserimento del comma 7 bis dell'art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, preso atto di quanto indicato dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae nella propria relazione tecnica sopra riportata, si ritiene prescrivere quanto di seguito indicato: "Ai sensi di quanto previsto al comma 7bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alla colla ureica denominata "ROT TEUFEL 135 RP" (avente indicazione di pericolo H350 "Può provocare il cancro" in relazione al contenuto di formaldeide), ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio del presente aggiornamento

dell'AUA, il gestore dello stabilimento dovrà trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione della colla sopra citata contenente "sostanze classificate". Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione";

- tenuto conto che l'attività di verniciatura è soggetta all'applicazione dell'art. 275 del D.lgs 152/06 e s.m.i., ai fini di una corretta compilazione del Piano di Gestione dei Solventi (PGS), in analogia con quanto richiesto alle altre aziende del territorio soggette a tale disposizione di legge, si prescrive:
 - l'installazione entro 90 giorni dal rilascio del presente aggiornamento dell'AUA di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essi afferenti (al fine di utilizzare tale dato insieme alle concentrazioni misurate nel calcolo della voce O1 del Piano di Gestione dei Solventi). Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro vidimato da Arpae. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it);
 - la registrazione dei consumi mensili di prodotti vernicianti (all'acqua, a solvente, additivi, acetone, diluenti), validati dalle relative fatture di acquisto, su registro vidimato (al fine di calcolare ogni anno il valore della voce I1 del Piano di Gestione dei Solventi);
 - al fine di compilare la voce O1 del Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere favorevole della Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3648 del 02/12/14 prot. n. 110368/14 del 03/12/14, rilasciata dal Comune di Modigliana in data 23/12/14 prot. n. 9385, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione n. 3231 del 26/11/2015 prot. n. 100941/15 del 26/11/2015, rilasciata dalla

Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana in data 11/12/15 prot. n. 36265;
➤ determinazione n. DET-AMB-2016-3254 del 12/09/2016, rilasciata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana con nota del 14/09/2016 prot. n. 35674;
➤ determinazione n. DET-AMB-2016-5203 del 22/12/2016, rilasciata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana con nota del 02/02/2017 prot. n. 4509;
➤ determinazione n. DET-AMB-2018-5620 del 31/10/2018, rilasciata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana con nota del 15/11/2018 prot. n. 40230;
e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP della Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana in data 05/04/2023 P.G.N. 7548, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE E15 – COMPRESSORE A SERVIZIO MACCHINA SPALMATRICE
LABORATORIO PROVE**

EMISSIONE E16 – ASPIRAZIONE MACCHINE SPALMATRICI LABORATORIO PROVE

EMISSIONE E18 – ASPIRAZIONE MACCHINE CAPPE ASPIRATE LABORATORIO PROVE

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E5 – RICAMBIO ARIA AMBIENTE ZONA PRESSATURA

EMISSIONE E17 – SERBATOIO ACETONE – SFIATO

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

3. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non assoggettata alla presente autorizzazione:

**EMISSIONE E22 – ARIA CALDA DA RAFFREDDAMENTO ACQUA IMPIANTO PRESSATURA
MONOVANO**

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientra nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

4. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E23 - CENTRALE TERMICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

(1.160 kW, a metano)

EMISSIONE E25 - CALDAIA PER RISCALDAMENTO LOCALE CARTE (31 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili di potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto. Si precisa che l'emissione N. 23 è relativa ad un “medio impianto termico civile” (potenza termica nominale superiore a 1 MW) soggetto alle disposizioni del Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare a quanto stabilito dall'art. 284 per i medi impianti termici civili.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – POST COMBUSTORE TIF A SERVIZIO REPARTO VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: postcombustore termico

Portata massima	56.000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	50	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	500	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	600	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – IMPREGNATRICE LEGNO

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E4 – IMPREGNATRICE LEGNO

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E6 – SILOS POLVERINO SEGATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto dotato di pressostato differenziale

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	22	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E7 – VERNICIATURA ALL'ACQUA FOGLI

Portata massima	35.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

**EMISSIONE E9 – FILTRO POLVERI LEVIGATURA DA LEVIGATRICE EX LINEA DI VERNICIATURA
POLIESTERE UV BOBINE E SPAZZOLATRICE**

**EMISSIONE E11 – FILTRO POLVERI LEVIGATURA LINEA TINTEGGIATURA KORD E
APPLICAZIONE PROTETTIVO**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto dotato di pressostato differenziale

Portata massima	23.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

**EMISSIONE E12 – FILTRO POLVERI LEVIGATURA LINEA VERNICIATURA POLIURETANICA
MANO DI FINITURA OPACO**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto dotato di pressostato differenziale

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

**EMISSIONE E13 – FILTRI POLVERI LEVIGATURA LINEA VERNICIATURA POLIURETANICA
MANO DI FONDO**

Impianto di abbattimento: n. 2 filtri a tessuto dotati di pressostato differenziale

Portata massima	23.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E14 – ASPIRAZIONE ACCOPPIATRICE

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E19 – ASPIRAZIONE LOCALE LAVAGGIO TESTE VELATRICI

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata		saltuaria

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E20 – CENTRALE TERMICA (9,3 MW, a metano)

Medio impianto di combustione esistente, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	17.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti **fino al 31/12/2024**:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

Concentrazione massima ammessa di inquinanti **a partire dal 01/01/2025**:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	200	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE E21 – CENTRALE TERMICA IMPIANTO PRESSATURA MONOVANO E RELATIVI SERVIZI (1,163 MW, a metano)

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

2. **Entro il 31/05/2024** dovrà essere installato e funzionante un Sistema di Controllo della Combustione alla **emissione E20**, conforme a quanto richiesto all'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i. All'atto della messa in funzione del SCC dovrà essere inviata una comunicazione ad Arpae SAC di Forlì-Cesena e Arpae ST di Forlì-Cesena, comprensiva della documentazione tecnica inerente il sistema di controllo prescelto.
3. Relativamente alla **emissione E21**:
 - a. per l'impianto termico ad uso produttivo alimentato a metano, che si configura come **medio impianto di combustione esistente**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17

in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ossia **entro il 01/01/2028**.

- b. **entro 120 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento dell'AUA la Ditta dovrà **effettuare almeno un monitoraggio** della emissione, al fine di verificare il rispetto del valore limite indicato. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a **trasmettere** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
4. **Entro 90 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento dell'AUA le **emissioni E1, E3, E4, E7, E14 e E19** dovranno essere dotate di **idonei dispositivi contaore** (es: amperometro) con **sistema di registrazione**, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile **dovrà essere annotato sul registro** di cui al successivo **punto 10**. Entro la medesima scadenza la Ditta **dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata** con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it).
5. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di "Rivestimento delle superfici di legno" (art. 275 e punto 10 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.), che comprende anche le **emissioni convogliate E1, E3, E4, E7, E14 e E19**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a. Il consumo massimo teorico di solvente è pari a 148,920 ton/anno.
 - b. Il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 20% dell'input di solvente.
 - c. Il valore limite di emissione totale di COV dovrà essere < o pari a 61,752 ton/anno.
 - d. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati.
 - e. A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **Piano di Gestione dei Solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06. Al fine di compilare la **voce Q1** del Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle **misurazioni analitiche di COV** effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e i **tempi di effettiva attivazione** delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore di cui al precedente **punto 4.**). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
 - f. I consumi mensili di **prodotti vernicianti (all'acqua, a solvente, additivi, acetone, diluenti)**, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 10.**;
 - g. La conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152.
6. Con riferimento alla **emissione E1**, il Gestore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. la temperatura in camera di combustione non dovrà mai essere inferiore a 750 °C e il tempo di residenza dei fumi in camera di combustione non dovrà mai essere inferiore a 0,6 secondi;
 - b. devono essere rilevate in continuo sia la temperatura della camera di combustione che la temperatura dei fumi al camino del post-combustore termico; tali dati potranno essere acquisiti dal sistema informatico che comunque dovrà consentirne anche la visualizzazione istantanea. I dati rilevati dovranno essere stampati, conservati per un periodo di almeno 5 anni e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E3, E4, E7, E14, E19, E20 e E21** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
9. Il monitoraggio periodico alle **emissioni E6, E9, E11, E12 e E13** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 10. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- a) dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni E1, E3, E4, E7, E14 e E19**, desumibile dal sistema di registrazione contatore come richiesto al precedente punto 4.;
 - b) dovranno essere annotati mensilmente i prodotti vernicianti (all'acqua, a solvente, additivi, acetone, diluenti), validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 5. lettera f) relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E1, E3, E4, E7, E14 e E19**;
 - c) dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento installati sulle **emissioni E6, E9, E11, E12 e E13**, come richiesto al precedente punto 9.
11. Al sensi di quanto previsto al comma 7-bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alla colla ureica denominata "ROT TEUFEL 135 RP" (avente indicazione di pericolo H350 "Può provocare il cancro" in relazione al contenuto di formaldeide), **ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA, il gestore dello stabilimento **dovrà trasmettere** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), **una relazione** con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione della colla ureica sopra citata contenente "sostanze classificate". Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo

dell'autorizzazione.

12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 8. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo

(Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E1, E6, E9, E11, E12 e E13** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli

operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico);

	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e

criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”.

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.